

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture, orari e divieti

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 – Manutenzione parchi giochi

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 8 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Principi ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali e tutelare gli alunni durante le ore di svolgimento dell'attività didattica.

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione parchi

1. I sotto elencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del comune di Valmorea soggetti al presente regolamento sono: parco giochi di Via Roma, parco giochi di Via Luigi Neri e parco pubblico delle Scuole Primarie e Secondarie di Via XXV Aprile/Via Roma,

TITOLO III – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture, orari e divieti.

1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non inferiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato, e comunque di età non superiore ad anni 12.

3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

4. I parchi giochi:

- sono aperti al pubblico tutti i giorni.
- L'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:
periodo tra il 1° ottobre ed il 31 marzo dalle ore 10,00 alle ore 17,00
periodo tra il 1° aprile ed il 30 settembre dalle ore 9,00 alle ore 21,00,

5. **E' vietato l'accesso ai parchi giochi:**

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)
- nelle ore di attività scolastica per il parco pubblico delle Scuole Primarie e Secondarie di Via XXV Aprile / Via Roma

6. **E' vietato altresì:**

- fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- soddisfare bisogni fisiologici.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 – Manutenzione parchi giochi

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 5 – Sanzioni

1. Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori, una sanzione amministrativa da € 5000 a € 200,00.

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.
2. La vigilanza relativa all'ottemperanza e applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di polizia Locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

Art. 7 - Uso del parco giochi in via eccezionale

1. La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopracitata.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera n. 28/C.C. del 30/10/2012 di approvazione.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.28 del 30/10/2012,
immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Massimo Nessi

IL SINDACO
Mauro Simoncini
